

RELAZIONE DELL'AVV. BRUNO SEGRE  
AL CONGRESSO DELLA W.R.I. A TORINO

*luglio 1950*

Desidero anzitutto porgere il mio benvenuto agli amici convenuti dai vari Paesi a Torino per il congresso della W.R.I. e ringraziarli dell'onore fattoci con il prescegliere la nostra città, che è stata la sede dei primi processi agli o.d.c. italiani.

Come avvocato e come giornalista ho avuto la fortuna di occuparmi sin da principio della questione in sede giuridica e sociale e di seguire da vicino le vicende processuali di tre dei quattro obbiettori di coscienza italiani: Pietro Pinna, Elevoine Santi e Pietro Ferrua. In Italia si cominciò a parlare di o.d.c. soltanto dopo la Liberazione, allorchè il crollo della tirannia nazifascista permise la circolazione delle idee e la libera esplicazione della personalità dei giovani. Davanti al Tribunale Militare di Torino si svolsero due processi: il primo, a carico del giovane Rodrigo Castiello di Cuneo, membro della setta cristiana dei Pentecostali, si concluse (aprile 1947) con il proscioglimento per amnistia. Il secondo, a carico del giovane Enrico Ceroni, che al 1° Centro Addestramento Reclute (CAR) di Casale aveva presentato l'o.d.c. Nel gennaio 1948 fu condannato a 5 mesi e 20 giorni di reclusione coi benefici della sospensione condizionale della pena e della non iscrizione nel certificato penale. Ma sino allora in Italia non si era parlato molto della o.d.c. ed i processi erano passati sotto silenzio. Chi le diede risonanza nell'opinione pubblica fu Pietro Pinna, al quale va riconosciute il merito di aver imposto con la sua irriducibile fermezza e con la estrema dignità del suo comportamento, il problema dell'o.d.c. all'intero Paese. Quando nel maggio 1948 egli venne chiamato alle armi non era ancor giunto all'o.d.c. Avendo bisogno di lavorare per casa ottenne un rinvio di cinque mesi nella presentazione alle armi, facendo domanda d'iscrizione alla Scuola Allievi Ufficiali di Lecce. Entratovi il 22 settembre gli bastarono pochi mesi di quella vita per conoscere la vera natura - idee, principi, funzionamento - dell'istituzione militare.

Si rese conto - come lui stesso affermò in un memoriale - che nel servizio militare si tradisce continuamente la propria coscienza e si comprime la propria personalità. Egli sentiva come sommo valore umano la necessità di rispettare e venerare il suo prossimo. Per lui il comandamento "non uccidere"

appariva incondizionato e categorico. Violare questo imperativo sarebbe stato la più grande iniquità che avrebbe creato nella sua anima un senso così intollerabile di degradazione che qualunque altro male sarebbe stato preferibile.

Dopo una critica del cattolicesimo, nel senso che la Chiesa ha tradito gli interessi spirituali in essa riposti, il Pinna nel suo memoriale affermava una "concezione morale della vita, una identificazione completa fra la religione e la vita, nella persuasione che se tutte le nostre energie fossero spese per mantenersi in ogni momento fedeli agli ideali professati, il trionfo di essi si otterrebbe per riflesso automatico (questa è l'essenza della fede e il miracolo continuo di essa che, dice Gesù, farà muovere le montagne). Di fronte al dissolversi e al nullificarsi del valore religioso, io portai alla loro massima tensione quei principi di non-violenza e di non-menzogna che discendono direttamente dalla mia visione religiosa.

La guerra, nonostante l'abnegazione e l'eroismo ispirati dall'amor di Patria, si riduce ad un tradimento totale dell'idea morale, distrugge completamente ogni sentimento di umanità e con ciò misconosce imperdonabilmente il valore divino della vita umana. Nessuna legge deve cercare di violentare la coscienza di un individuo al punto di impedirgli di realizzare i suoi destini, di vivere per quei principi a cui si sente nato e nei quali trova la sua ragione di esistenza come uomo".

Giunto dunque alla convinzione dell'inutilità e dell'immoralità della guerra e della necessità di affermare i principi della non-violenza e della non-menzogna, Pinna dichiarò per iscritto di non voler più proseguire la vita militare. Il Ministero della Difesa allora lo escluse dal corso e lo rimandò a casa. Fu un atto di intelligenza dal punto di vista militare (perchè è preferibile avere un 10 o 20 per cento in meno di soldato piuttosto che avere fra le file un 10 o 20 per cento di antimilitaristi) ed insieme un atto di rispetto della dignità umana. Infatti la sfiducia e la diffidenza verso la coscienza dei cittadini non può che deprimere il loro livello morale. Lo scetticismo in alto non può che creare degli ipocriti in basso.

Il Ministero comprese che l'obbiezione di Pinna non era una negazione,

ma l'atto affermativo di un valore ideale, la fondazione di un rapporto spirituale con la società degli uomini e con Dio. Non passò molto tempo: il 5 febbraio 1949 il Pinna veniva richiamato e destinato al I° CAR di Casale Monferrato. Qui il Pinna dichiarò di non poter adempiere agli obblighi militari, offrendosi di servire la Patria sminando i campi minati. Questo atteggiamento fu giudicato come un reato di disobbedienza continuata ed il Pinna fu imprigionato e rinviato a giudizio.

La perizia psichiatrica constatò che il Pinna non era un simulatore, nè un esaltato, nè un suggestionato, ma una persona sincera ed in buona fede, con piena capacità d'intendere e di volere. Fu processato, dopo vari mesi di detenzione, il 30 agosto. Al dibattimento, che occupò un'intera giornata con gran intervento di pubblico, comparirono come testimoni a difesa l'on. Umberto Calosso, il prof. Aldo Capitini e il prof. Edmondo Marcucci. Difensori di fiducia gli avv. Bruno Segre di Torino e Agostino Bada di Ferrara. Il Tribunale, presieduto dal gen. Ratti, condannò il Pinna a 10 mesi di reclusione coi benefici di legge. Fu quindi scarcerato, ma ricevette subito l'ordine di presentarsi al 10° CAR di Avellino. Al Comandante di questi il Pinna ribadì i motivi del proprio rifiuto a servire nell'esercito. Venne allora tradotto a Napoli e rinchiuso nella fortezza di Sant'Elmo.

Mentre a Torino i suoi difensori presentavano i motivi del ricorso al Tribunale Supremo Militare, Pietro Pinna veniva tradotto per direttissima davanti ai giudici militari di Napoli e gli veniva assegnato un difensore d'ufficio. Soltanto l'on. Calosso poté accorrere a Napoli per deporre in suo favore. I suoi difensori di fiducia nulla seppero e lo stesso Calosso non poté praticamente esporre le sue idee. L'imputato dichiarò che intendeva porre, perchè fosse risolto, un problema morale che tormentava non soltanto la sua coscienza: "l'o.d.c. è un diritto della persona umana perchè è dovuto all'impossibilità morale ed in un certo senso anche fisica di fare qualunque cosa che possa direttamente o indirettamente uccidere o ferire un altro uomo".

Il Tribunale condannò il Pinna alla pena di 8 mesi di reclusione, che aggiunti ai 3 residui della prima condanna sospesi condizionalmente, facevano 11. Il processo ebbe tuttavia degli strascichi. L'on. Calosso in una

interpellanza al governo mise in dubbio la regolare procedura giudiziaria del Tribunale militare di Napoli, definito un "imbroglio legale", perchè il Pinna non ebbe il tempo per chiamare i suoi testi e i suoi avvocati e gli fu assegnato un difensore che fece una carica a fondo contro l'obbiezione di coscienza o "obbieltività di coscienza" per usare la testuale frase del patrocinatore.

L'on. Calosso, insieme all'on. Igino Giordani (d.c.), aveva presentato nel novembre 1949 al Parlamento una proposta di legge per il riconoscimento giuridico degli o.d.c. La proposta dice in sostanza nei suoi quattro articoli che gli o.d.c. possono chiedere al Tribunale che sia riconosciuta "la loro qualità di obbiettori di coscienza, cioè di uomini che per carattere, mentalità ed abitudini di vita posseggono la dignità umana ed il coraggio consono alla loro non comune professione di fede". Gli o.d.c. se riconosciuti verrebbero adibiti a servizi non armati dove non si possa uccidere e dove si possa togliere altri uomini da impieghi di particolare gravità o pericolo. Se non riconosciuti verrebbero adibiti agli impieghi di maggior gravità o pericolo oppure, se simulatori puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. |

L'on. Giordani nel suo discorso alla Camera ha ricordato che dai tempi dell'impero romano ad oggi esistono spiriti per i quali il comandamento "non ammazzare" ha valore assoluto. Anche i martiri cristiani furono obbiettori. I veri o.d.c. non sono mossi da motivi di viltà, ma da una seria preoccupazione morale e religiosa, per la quale uccidere un uomo è uccidere un fratello. D'altra parte la libertà di coscienza consacrata dalla Costituzione deve concretarsi anche nella libertà di obbieltare. Il problema, già risolto in molti Paesi, si presenta oggi particolarmente in Francia e in Italia. L'o.d.c. è stata accettata in Paesi le cui forze armate nell'ultimo secolo non hanno mai subito sconfitte mentre non era riconosciuta, ad esempio, nella Germania del Kaiser e di Hitler, la grande specialista delle sconfitte in serie. X

Le parole dell'on. Giordani, persuasive ed ispirate a spirito cristiano, furono molto applaudite: il Sottosegretario alla Giustizia dichiarò di non opporsi, con le dovute riserve, a che la legge fosse presa in considerazione. In tal senso la Camera decise con voto quasi unanime. Oggi la pro-

posta di legge è all'esame della competente commissione legislativa. L'Assemblea dovrà discuterla ed eventualmente approvarla.

Il riferimento dell'on. Giordani alla Francia era significativo; proprio in quei giorni tutti parlavano dell'o.d.c. Jean Bernard Moreau, condannato da un tribunale parigino, che poche ore prima aveva ~~condannato~~ <sup>resciolto</sup> un soldato tedesco, Aloys Bauer, <sup>(1)</sup> colpevole dell'esecuzione sommaria di un partigiano francese. Si era verificato il caso paradossale di una Corte che aveva ~~condannato~~ <sup>liberato</sup> il tedesco per non essersi rifiutato in nome della propria coscienza di obbedire ad un ordine legittimamente impartito e il francese per essersi rifiutato di obbedire ad un ordine contrario alla propria coscienza. In seguito alla condanna di Moreau, il cittadino del mondo Garry Davis si fece arrestare per condividere il carcere, imitato dai suoi seguaci in vari Paesi. Il deputato socialista André Philip e il democristiano abate Gau presentarono al Parlamento francese un progetto di legge per sostituire il servizio militare con un servizio civile d'interesse nazionale in cui impiegare appunto gli o.d.c.

Il caso Pinna venne successivamente risolto. Ventitrè parlamentari britannici inviarono al Capo dello Stato e al Capo del Governo italiano un appello raccomandando l'adozione di una legge a favore degli o.d.c. e la scarcerazione di Pinna. Questi al momento del condono fu liberato dal carcere sebbene egli non volesse beneficiare di una sospensione condizionale della pena, e perciò pretendesse di restare in carcere sinchè la pena stessa non venisse annullata. Scarcerato, fu destinato al 9° reggimento fanteria di Bari, ove rinnovò naturalmente l'o.d.c. Ma questa volta invece del terzo processo, gli fu riscontrata nientemeno che una nevrosi cardiaca sufficiente a metterlo in congedo illimitato e a sollevare il Ministero da nuovi fastidi.

Appena risolto il caso Pinna, se ne affacciò un altro. Un giovane bolognese, studente di architettura, Elevoine Santi lasciò l'Università per farsi ~~chiamare~~ alle armi. Al X° CAR di Avellino presentò l'o.d.c. cui era spiritualmente giunto allorchè si era prestato come manovale nel campo di lavoro volontario di Praly (Torino) diretto dal pastore Tullio Vinay e nel campo del Servizio Civile Internazionale di Vercheny (Francia), ove nell'estate 1949 strinse amicizia con Jean Bernard Moreau e Garry Davis. Offrì la sua opera a Fossoli (Modena) nella "città dei ragazzi" ivi costituita da

monsignor Don Zeno Saltini: senonchè, avendo dichiarato che intendeva sostituire il servizio militare con quel lavoro, non venne accettato.

Il 12 gennaio 1950 Santi scrisse al Presidente della Repubblica ed al Ministero della Difesa spiegando i motivi per i quali non intendeva compiere il servizio militare: "voglio servire il mio Paese non ammazzando le altre persone come è obbligo del soldato, ma aiutandone il progresso con opere di pace. Sono disposto a fare un servizio più lungo, più duro e più pericoloso". Poi rifiutò di indossare l'uniforme e di partecipare all'addestramento militare. Fu arrestato e processato l'8 febbraio a Napoli. Il Tribunale Militare, dopo aver prospettato il dibattimento come se fosse per direttissima così da ostacolare la difesa (rappresentata dagli avvocati Segre e De Berardinis), non ammise i testi presentati da questa e non lasciò quasi parlare l'imputato. Fu un processo veramente scandaloso, alla fine del quale il Santi venne condannato al massimo della pena, 1 anno di reclusione, senza attenuanti e senza i benefici della condizionale e della non menzione, concessi a tutti gli incensurati. Il Santi, dopo una breve permanenza nella fortezza di Sant'Elmo, che aveva già ospitato il Pinna, è ora nel reclusorio di Gaeta ed attende fiducioso che il Parlamento approvi la legge Calosso-Giordani. Scrivendo al suo difensore, Santi dice: "Le ragioni per le quali mi trovo qui sono molto superiori alla mia libertà personale...".

⇒ Ed ecco un <sup>metodo</sup> ~~metodo~~, secondo la regola storica per cui perseguitando i seguaci di un'idea, li si moltiplica, <sup>un nuovo s. Il Zampelli</sup> si svolse al Tribunale Militare di La Spezia il processo all'anarchico diciannovenne Pietro Ferrua da Sanremo, il primo caso di o.d.c. nella Marina militare. Fedele ai principi etici dell'anarchia, secondo cui come disse Tolstoj "il militarismo è la scuola ufficiale della violenza" e l'esercito una vergogna degna soltanto di disprezzo, Ferrua, allorchè fu chiamato al CEMM di La Spezia rifiutò di indossare l'uniforme e di obbedire agli ordini degli ufficiali. E in una lettera scritta dal carcere di Sarzana, e sequestrata dall'Autorità inquirente, egli ribadiva la sua intenzione di prestarsi soltanto per opere umanitarie e non per uccidere i propri fratelli: "Sono stato spinto dalla mia coscienza - egli spiega - a questo atteggiamento".

Al processo, in cui l'imputato era difeso dagli avvocati Segre e De Filippi, i giudici furono abbastanza indulgenti e condannarono Ferrua ad

1 anno di reclusione coi benefici di legge. Nuovamente invitato ad indossare la divisa militare, Ferrua rimosse l'obiezione di coscienza, guadagnandosi un nuovo processo in cui la difesa era costituita dagli avvocati Pedic e De Filippi. I giudici, considerando il nuovo reato come la continuazione del precedente, riformavano la prima sentenza condannando il Ferrua complessivamente ad 1 anno e 3 mesi di reclusione ~~che egli sta ora scontando a Gaeta insieme ai Santi.~~

Alla fine di giugno, a Palermo, un nuovo originale caso di o.d.c.: il giovane Mario Barbani (classe 1929), nativo di Ozzano Emilia (Bologna) durante una rivista militare nel cortile della caserma dell'11° CAR usciva dalle file e si presentava al gen. Marras, capo di stato maggiore dell'Esercito, deponendo ai suoi piedi il proprio fucile. Rinvio a giudizio per direttissima, egli si dichiarava obiettore di coscienza affermando che non intendeva prestare il servizio militare perche "non voglio trovarmi mai in condizione di sparare contro un mio simile". Assistito dal difensore di ufficio avv. Pierfranco Bonocore, il Barbani veniva condannato per non avere eseguito un ordine, ad 1 anno di reclusione, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con Barbani sono dunque sei <sup>che ora a Gaeta con tutti i Ferrua</sup> gli obiettori di coscienza condannati dai Tribunali militari. X

Le modalita' dell'o.d.c. sono state diverse sia nell'ispirazione (religiosa in alcuni, politica-sociale in altri), sia nell'esecuzione del rifiuto (cioè prima di indossare la divisa, o durante il corso del servizio stesso) unica sempre la determinante morale su un piano di indiscutibile buona fede e lealtà.

Il problema posto da Pinna, Santi, Ferrua e Barbani all'opinione pubblica ed ai legislatori italiani è molto grave, riguardando un fondamentale diritto di libertà in connessione al principio dell'obbligatorietà di un servizio collettivo come è quello militare.

L'art. 52 della nostra Costituzione (con l'emendamento introdotto dall'on. Gasparotto) lascia aperta la porta al volontariato: "il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge". Questa limitazione significa che non per tutti è obbligatorio il servizio militare: oltre le donne, i minorati e gli infermi, sono infatti esentati i ministri di culto, i chierici ordinati "in sacris" e gli ex-partigiani. Manca però una norma o un regolamento che includa fra queste categorie di esentati anche

gli o.d.c. Ma questa lacuna (cui rimedierebbe la legge Calosso-Giordani) non significa che non si debba riconoscere il diritto di non uccidere, che è un diritto naturale e cioè anteriore e preminente alla legislazione dello Stato.

Questo diritto essenziale è previsto dall'art. 2 della nostra Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Fra i diritti inviolabili dell'uomo sia come individuo sia nelle formazioni sociali (ad esempio l'esercito) vi è senza dubbio il diritto di non uccidere, espressione di quella libertà civile che l'Italia si è impegnata a rispettare sia nell'art. 15 del Trattato di pace, sia nell'art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (approvata il 10 dic. 1948 a Parigi).

Infine l'art. 52 della Costituzione, affermando che "l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica", vuol riferirsi all'ordinamento, tipicamente democratico, inglese e americano, ove l'o.d.c. è riconosciuta.

"La difesa della Patria - dice ancora l'art. 52 della Costituzione - è sacro dovere del cittadino..." e su questo assoluto dovere che può estrinsecarsi nei più vari servizi (assistenza, sanità, compiti anche pericolosi e faticosi) gli o.d.c. sono d'accordo. Viceversa il servizio militare è un dovere relativo, obbligatorio cioè soltanto nei limiti e modi stabiliti, con le esenzioni previste e suscettibili di essere estese, appunto agli o.d.c., il che non significa esenzione dall'altro assoluto dovere di servire diversamente la Patria.

Si potrebbe osservare che ogni cittadino come tale deve subire pure lui gli oneri della sicurezza nazionale, gravanti su tutti i membri della collettività: ma gli o.d.c. osservano che, essendo essi una minoranza (sullo stesso piano morale e giuridico delle minoranze linguistiche, etniche e religiose di ogni Paese); hanno il diritto che lo Stato riconosca loro quella libertà e quel rispetto che la Costituzione sancisce (art.6) a favore delle minoranze. Purtrutto nel sistema legislativo vigente in Italia vi è una contraddizione tra la Costituzione, (1948), espressione della rinata democrazia, e i codici penali, (1931), espressione del regime fascista. La Costituzione detta norme generali, principi di carattere



I.R.S.

astratto; i codici stabiliscono disposizioni precise per le singole fattispecie. Per la Costituzione esiste il diritto di non uccidere e quindi implicitamente l'obbiezione di coscienza che è la manifestazione di tale diritto. Per i codici penali militari esistono soltanto rifiuti e disobbedienze che costituiscono altrettanti reati. Perciò i giudici militari italiani oggi non possono non condannare gli obiettori di coscienza. Soltanto se verrà approvata la legge Calosso-Giordani la situazione muterà; contemporaneamente la prossima revisione dei codici penali, per adeguarli ai tempi nuovi, permetterà di coordinare tale legge alla codificazione e quindi offrirà ai magistrati la possibilità di prosciogliere tutti gli o.d.c. autentici.

L'opposizione agli o.d.c. da parte dei circoli più autorevoli, della Chiesa cattolica, la diffidenza della stampa e dei Partiti politici ed infine il deplorabile schieramento dell'Italia nel Patto Atlantico e l'atmosfera di guerra che domina il mondo rendono dubbia l'approvazione del progetto di legge Calosso-Giordani e quindi probabile il perseguimento giudiziario dei futuri o.d.c.

Desidero perciò raccomandare ai delegati della W.R.I. di intensificare i loro sforzi mediante autorevoli pressioni dall'estero, come hanno già utilmente fatto gli amici inglesi ed americani, presso il Governo e l'opinione pubblica dell'Italia, affinché risulti indispensabile il riconoscimento giuridico degli o.d.c. anche nel nostro Paese.

Bruno Segre